
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Rito del lavoro, violazione del termine di 10 giorni entro cui l'appellante deve notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza

Va data continuità all'orientamento secondo cui la violazione del termine, meramente ordinatorio, di dieci giorni entro il quale l'appellante, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., comma 2, deve notificare il ricorso - tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l'impugnazione - unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale e, pertanto, la sua inosservanza non comporta decadenza, sempre che sia rispettato il termine che, ai sensi del medesimo art. 435 c.p.c., commi 3 e 4, deve intercorrere tra il giorno della detta notifica e quello dell'udienza di discussione.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 7.4.2015, n. 6893

...omissis...

1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art. 435 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 153, 154 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2 e art. 157 c.p.c.".

Sostengono i ricorrenti che la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 20604 del 30 luglio 2008, richiamata espressamente dalla Corte di merito nella motivazione della decisione impugnata, si riferisce al caso, diverso dalla fattispecie all'esame, di mancata notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione alla controparte, evidenziando che nella specie i predetti atti sono stati notificati, sia pure tardivamente ma nel rispetto dello spatium deliberandi per l'appellato, e che quest'ultimo si è costituito accettando il contraddittorio.

2. Il motivo è fondato.

La Corte di appello ha erroneamente richiamato, a fondamento della sua decisione, il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 30 luglio 2008 n. 20604, che riguarda effettivamente il caso - diverso da quello all'esame - in cui l'appellante, dopo avere depositato il ricorso nel termine, abbia del tutto ommesso di procedere alla notificazione ed abbia poi richiesto all'udienza di discussione l'assegnazione di un nuovo termine per procedervi, ai sensi dell'art. 291 c.p.c..

Nella specie, invece, il decreto presidenziale del 24 settembre 2008 di fissazione dell'udienza di discussione per il 16 febbraio 2010 risulta comunicato all'appellante in data 6 ottobre 2008 e notificato, unitamente al ricorso, all'appellato in data 12 gennaio 2009, dopo, quindi, la scadenza del termine di cui al secondo comma dell'art. 435 c.p.c., ma nel rispetto del termine di cui al terzo comma della citata norma e B.D. si è costituito chiedendo il rigetto del gravame.

Al riguardo si evidenzia che, secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte, al quale va data continuità, la violazione del termine, meramente ordinatorio, di dieci giorni entro il quale l'appellante, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., comma 2, deve notificare il ricorso - tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l'impugnazione - unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale e, pertanto, la sua inosservanza non comporta decadenza, sempre che sia rispettato il termine che, ai sensi del medesimo art. 435 c.p.c., commi 3 e 4, deve intercorrere tra il giorno della detta notifica e quello dell'udienza di discussione (v., ex multis, Cass., ord., n. 21358 del 2010; Cass. n. 26489 del 2010; Cass., ord. n. 8411 del 2011; Cass., ord., n. 10619 del 2014 e Cass., ord., n. 23331 del 2014. V. pure, al riguardo, Corte cost., ord., n. 60 del 2010 e n. 253 del 2012, che fanno espresso riferimento al diritto vivente di cui alla giurisprudenza di questa Corte).

3. In conclusione, il ricorso va accolto e l'impugnata sentenza va cassata, con rinvio - anche per le spese del presente giudizio di cassazione - alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 dicembre 2014.